

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop.

Via Olivieri - 83040 – Flumeri (AV)

Tel.: 0825/443227- Fax: 0825/443480

Email: bcc@bccflumeri.it Sito internet: www.bccflumeri.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino n. 89684

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4915 - cod. ABI 08553.0

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164875

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Presupposto essenziale per accedere al Servizio di Anticipo Certificati Auto è la presenza di Certificati di Conformità di autoveicoli o motoveicoli e relative fatture.

Per i certificati cartacei l'erogazione di un anticipo a fronte di un certificato comporta il ritiro da parte della banca del certificato stesso per evitare che il concessionario possa richiedere più anticipi a fronte di un solo certificato.

Per i certificati virtuali, mancando la materialità, sono state messe a disposizione sul Portale Documentate Auto alcune nuove funzionalità che diventano indispensabili in fase di erogazione di un finanziamento per evitare che lo stesso veicolo venga anticipato più volte su banche diverse.

Il Servizio di Anticipo Certificati Auto è una forma di finanziamento finalizzata a:

- pagare il/i certificati alla casa madre per il conseguente ritiro e deposito presso la banca in attesa della vendita del/i mezzi;
- concedere un finanziamento/anticipo di uno o più certificati di conformità già di proprietà del cliente, depositati presso la banca, in attesa della vendita del/i mezzi.

L'operazione di anticipazione su contratti o su certificati di conformità auto permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

L'anticipo su contratti è un contratto con il quale la Banca, tramite un'apertura di credito, anticipa al proprio cliente l'importo di un credito che vanta nei confronti di terzi, attraverso la cessione pro-solvendo del credito stesso. L'anticipo su contratti può concretizzarsi solamente su crediti derivanti da contratti sottoscritti tra le parti.

L'anticipo su certificati di conformità auto è una particolare forma di finanziamento mediante la quale, a fronte del possesso dei documenti che autorizzano la circolazione di uno o più autoveicoli, la Banca eroga una somma per un valore corrispondente all'anticipo accordato. Una volta che il cliente (concessionaria), raggiunta la scadenza del finanziamento, provvede a restituire la somma dovuta, la Banca si adopera per sbloccare il processo di immatricolazione restituendo, se in formato cartaceo i documenti di circolazione.

L'importo che risulta dai documenti presentati alla Banca viene, in caso di accoglimento della richiesta, anticipato, a valere sull'apertura di credito in conto corrente messa a disposizione del Cliente; su detta apertura sono addebitati gli interessi se il Cliente utilizza l'anticipazione; se, viceversa, il Cliente non utilizza le somme, gli interessi non vengono contabilizzati. Alla scadenza dei documenti, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l'obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate.

Tra i principali rischi vanno considerati:

- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento dei documenti presentati;
- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Le condizioni, in fase contrattuale, potranno subire delle notevoli riduzioni al fine di non comportare in nessun modo la formazione di un TAEG superiore ai tassi soglia stabiliti per decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro ed esposti nei locali aperti al pubblico (Legge 7/3/96 n. 108).

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

TASSI	
Tassi AVERE	Tasso fisso: 0%
Tassi S.B.F.	Tasso variabile: T.U.R. (Attualmente pari a: 3,15%) + 8 punti perc. Minimo: 8% Valore effettivo attualmente pari a: 11,15% T.U.R. (Tasso Ufficiale di Riferimento) con frequenza di rilevazione ogni primo giovedì del mese, amministrato dalla Banca Centrale Europea (B.C.E.)
Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca	
Tasso di mora sbf	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura
SPESE	
SPESE PER OPERAZIONE	€ 0,00
OMAGGIO	Non previste
ESTINZIONE	€ 0,00
SPESE PER LIQUIDAZIONE / RAPPORTO AFFIDATO	€ 0,00 (€ 0,00 Trimestrali)
Invio estratto conto/scalare	POSTA: € 0,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00
Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi	2% annuale
Periodicità di addebito	TRIMESTRALE
<p>La commissione onnicomprensiva è calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma tempo per tempo messa a disposizione del cliente e alla durata del fido, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. La normativa prevede che la Commissione non possa superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.</p> <p>Tale commissione è calcolata, all'interno del periodo di addebito, tenendo in considerazione il numero concreto di giorni per i quali il cliente ha avuto la disponibilità dei fondi.</p> <p>In caso di variazione della Commissione durante il periodo di addebito, l'importo che verrà addebitato al cliente sarà calcolato in base al valore reale della Commissione in relazione ai diversi giorni del periodo.</p>	
SPESA X AUTOR. SCONFIN. / RAPPORTO AFFIDATO	€ 10,00
SPESA X AUTOR. SCONFIN. - MAX / RAPPORTO AFFIDATO	€ 250,00
STAMPA ELENCO CONDIZIONI	€ 0,00
TRASP. INFO PRECONTRATTUALE	€ 0,00
TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA	€ 0,70

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

TRASP. DOCUMENTAZ. VARIAZIONI	€ 0,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse	Archivio cartaceo in House: € 12,26 Arch. cartaceo c/o Outsourcer: € 9,91

	Archivio elettronico: € 8,96
Spese per altre comunicazioni e informazioni	€ 10,00
LAVORAZIONE DISTINTA	CONTRATTI: € 8,00 CERTIFICATI CONFORMITÀ AUTO: € 8,00
INCASSO F/P	CONTRATTI: € 7,00 CERTIFICATI CONFORMITÀ AUTO: € 7,00
INCASSO S/P	CONTRATTI: € 7,00 CERTIFICATI CONFORMITÀ AUTO: € 7,00
PROROGA F/P	0,5% Minimo: € 10,00 Massimo: € 30,00
PROROGA S/P	0,5% Minimo: € 10,00 Massimo: € 30,00
RICHIAMO S/P	0,5% Minimo: € 10,00 Massimo: € 50,00
RICHIAMO F/P	0,5% Minimo: € 10,00 Massimo: € 50,00
INSOLUTO F/P	0,5% Minimo: € 10,00 Massimo: € 50,00
INSOLUTO S/P	0,5% Minimo: € 10,00 Massimo: € 50,00
SCARICO CON ACCREDITO	€ 10,00
SCARICO MAN. NO ACCREDITO	€ 10,00
SCARICO AUT. NO ACCREDITO	€ 10,00
ONERI SOSTENUTI DAL CLIENTE	
Spese assicurative	€ 0,00
Spese perizie	€ 0,00
Spese garanzia Confidi	€ 0,00
Spese postali	€ 0,00
Spese cust. pegno	€ 0,00
Spese intervento funzionario	€ 0,00 Numero periodi: 1 Periodicità: Annuale
Spese altre	€ 0,00
GIORNI	
ACCREDITO F/P DISP. A SCADENZA	1 giorno lavorativo
ACCREDITO S/P DISP. A SCADENZA	In giornata
ANTICIPO DOCUMENTI - C/ANTICIPI	3 giorni lavorativi
ANTICIPO DOCUMENTI - C/ORDINARIO	In giornata
RIENTRO ANTICIPO DOCUMENTI - C/ANT	In giornata
RIENTRO ANTICIPO DOCUMENTI - C/ORD	In giornata
ADDEBITO INSOLUTI A SCADENZA	In giornata
MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI	
Conteggio interessi dare	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.
Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri diversi dagli interessi	TRIMESTRALE
Conteggio e accredito interessi avere	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto.
RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI	Totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, dividendo il risultato per 365 (divisore anno civile)
PERIODO APPL. OPER. OMAGGIO	TRIMESTRALE
PERIODO APPL. SPESE FISSE	TRIMESTRALE

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 5 giorni.

Decorso il termine di preavviso, il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della banca di esigere l'immediato pagamento degli effetti presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l'esito.

In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.

Analogamente il cliente ha il diritto di recedere dal rapporto senza oneri o penalità, mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

In caso di recesso del cliente, la banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 10 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Olivieri snc – 83040 – Flumeri) oppure all'indirizzo di posta elettronica: bcc@bccflumeri.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato Reclamo alla Banca. Il Cliente può decidere di presentare direttamente (senza presentare un reclamo) un'istanza al Prefetto, in forma riservata, a mezzo PEC e su apposito modulo predisposto dal Ministero, al fine di avviare la procedura di ricorso ABF. Le segnalazioni prefettizie possono avere ad oggetto contestazioni relative a finanziamenti in caso di: mancata erogazione, mancato incremento, revoca, inasprimento condizioni, altri comportamenti della Banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario	Organismo collegiale, al quale la clientela può rivolgersi per la risoluzione delle controversie insorte con la banca.
Commissione di istruttoria veloce	La spesa è determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi, essa trova applicazione in caso di autorizzazione allo sconfinamento concesse in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido. Laddove il cliente sia un consumatore, la commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti: a) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; b) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascun dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.
Commissione per messa a	La spesa ha durata pari a quella dell'affidamento ed è calcolata in

disposizione fondi	percentuale rispetto alla somma messa a disposizione, alla durata dell'affidamento stesso. Il valore della percentuale applicata è espresso su base annua.
Giorni banca	Giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Istruttoria	analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Numeri dare	Prodotto dalla formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente e i giorni consistono nel numero di giorni calendario intercorrenti tra la data dell'operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo complessivo del credito, espresso in percentuale annua, sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento.
Tasso di interesse effettivo	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità, se inferiore all'anno, di capitalizzazione degli interessi.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo di un quarto più quattro punti percentuali e verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.